



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°11/2016

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

considerato l'imminente avvio dei lavori di protezione civile a difesa della linea di costa in prossimità dei circoli sportivi presso la zona di Barcola, appaltati dal Comune di Trieste alla Spiga S.r.l.;

tenuto conto della richiesta presentata in data 16 febbraio 2016 e successiva integrazione e modifica di data 18 febbraio 2016, dalla suddetta Società, tesa ad ottenere la disponibilità di alcune aree demaniali marittime adiacenti al Magazzino n°25 e prospicienti il Bacino n°1 per l'allestimento di un'area di cantiere e di stoccaggio dei manufatti destinati alla realizzazione delle sopraccitate opere, il cui trasporto verrà effettuato via mare con l'impiego di un pontone con gru, nel periodo dal 7 al 30 marzo 2016;

tenuto conto di quanto concordato durante la riunione di coordinamento tenuta presso l'Autorità Portuale di Trieste in data 23 febbraio 2016;

ravvisata la necessità di predisporre, nelle aree in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso di aree del demanio marittimo;

viste le Ordinanze A.P.T 1-2016 e A.P.T. 87-2015;

visti il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;

visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;

vista la legge 28 gennaio 1994 n° 84, e successive integrazioni e modifiche;

visto il Decreto 25 febbraio 2016 n°49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Vecchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 1-2016, che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, viene consentito l'accesso e il transito veicolare e pedonale ai mezzi ed al personale della Spiga S.r.l., nonché ai mezzi pesanti autorizzati dalla Spiga S.r.l. diretti/provenienti all'/dall'area di cantiere allestita presso il tratto di banchina adiacente al Magazzino n°25 e prospiciente il Bacino n°1 **dalle ore 00.00 del 7 marzo alle ore 23.59 del 30 marzo 2016.**

1.1 – In deroga all'Art.6 della suddetta Ordinanza viene consentito il transito veicolare ai mezzi della Spiga S.r.l. ed ai mezzi pesanti dalla stessa autorizzati nel tratto stradale compreso tra il Magazzino n°20 e il varco di Largo Città di Santos con direttrice verso il varco stesso.

Art. 2 – Nelle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Vecchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. 87-2015, che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, viene consentito l'accesso, il transito, la sosta veicolare e il transito pedonale ai mezzi ed al personale della Spiga S.r.l., nonché ai mezzi pesanti autorizzati dalla Spiga S.r.l. diretti/provenienti all'/dall'area di cantiere allestita presso il tratto di banchina adiacente al Magazzino n°25 e prospiciente il Bacino n°1 **dalle ore 00.00 del 7 marzo alle ore 23.59 del 30 marzo 2016.**

2.1 – La Spiga S.r.l. dovrà coordinarsi preventivamente con la Sorveglianza Diurna e Notturna Società Cooperativa, impresa svolgente il servizio di guardianaggio presso l’Autorità Portuale, in merito alle modalità di apertura e di chiusura del varco d’accesso alle suddette aree (tel. 040-6732523).

Art. 3 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

3.1 – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

3.2 – sollevare l’Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa derivare da terzi in conseguenza all’attività svolta;

3.3 – essere in possesso della copia della presente Ordinanza, e ove possibile esporla in posizione ben leggibile, in prossimità delle zone oggetto delle attività richieste.

Art. 4 – La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 5 – È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l’inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l’inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, li

- 1 MAR. 2016

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE
IL COMMISSARIO
(Zeno D'Agostino)

